



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

**PIANO COMUNALE
DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05-06-2017

INDICE:

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 – Merci oggetto di cessioni ai fini solidaristici

Art. 3 – Individuazione delle aree

Art. 4 – Domanda per lo svolgimento dell'attività

Art. 5 – Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

Art. 6 – Occasionalità delle attività

Art. 7 – Limiti di esercizio dell'attività

Art. 8 – Occupazioni abusive

Art. 8 – Vigilanza, controllo e sanzioni

Art. 9 – Rinvio a norme di legge

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente piano disciplina le attività occasionali e provvisorie di cessioni a fini solidaristici, esercitate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico, ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. 02/02/2010 n. 6 e della D.G.R. n. 5061 del 18/04/2016.

2. Si considerano cessioni a fini solidaristici, le attività in cui enti non commerciali, direttamente tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato le merci di cui all'art. 2, in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

3. Le suddette attività non sono considerate commerciali e, di conseguenza, i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA, né a qualsiasi altro tributo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 460/1997. Inoltre, non sono soggette alla presentazione di SCIA, ex art. 19 della L. n. 241/1990. Il Comune, altresì, non può chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

a) qualora esercitate in aree private, non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (p.es. ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatori, ecc.);

b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per il quale vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

5. Le cessioni a fini solidaristici, possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo. Il Comune si riserva la facoltà di contemplare anche richieste di soggetti, per i quali sarà verificato, di volta in volta, il tipo di iniziativa, purchè abbiano all'interno dell'atto costitutivo o dello statuto, l'espressa menzione dei seguenti requisiti:

- assenza di fini di lucro;
- divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra soci;
- obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.

Art. 2 – Merci oggetto di cessioni ai fini solidaristici

1. Le cessioni di beni a fini solidaristici possono riguardare:

a) prodotti alimentari confezionati non deperibili, che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, con esclusione di alcolici e di superalcolici di qualsiasi gradazione;

b) prodotti non alimentari di qualunque tipo, con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione/licenza.

2. La cessione dei suddetti prodotti deve avvenire a corpo e non a misura.

3. I beni ceduti devono essere di modico valore.

Art. 3 – Individuazione delle aree

1. Le aree pubbliche in cui è possibile effettuare la cessione di beni per fini solidaristici sono le seguenti:

- Gonzaga capoluogo:

a) Piazza Matteotti

b) Largo Martiri della Libertà

c) Piazza Castello

- Frazione di Bondeno:

a) Piazza IV Novembre

b) Via Bondeno degli Arduini

- Frazione di Palidano:

a) Piazza Sordello

b) Via Papa Giovanni XXIII°

Qualora dovessero pervenire richieste da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, relative ad aree diverse da quelle sopra elencate, l'Amministrazione Comunale valuterà, caso per caso, se concedere il suolo pubblico.

2. Verrà favorito lo svolgimento di attività di cessione ai fini solidaristici nell'ambito di eventi culturali ed aggregativi, in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico.

4 – Domanda per lo svolgimento dell'attività

1. Gli Enti che intendono svolgere le attività di cessioni ai fini solidaristici, devono mettere a disposizione del Comune o segnalare al Comune come poter reperire la seguente documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente:

a) copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possano desumere le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 5;

b) dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento di identità dello stesso, in corso di validità.

Se l'Ente è iscritto a un registro o ad un'anagrafe pubblica, può comunicare al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'Ente stesso.

La suddetta documentazione deve essere tempestivamente aggiornata a cura dell'Ente.

2. Nel caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'Ente presenta al Comune, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda di concessione del suolo, contenente i seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'Ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'Ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

3. Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'art. 1 e che le postazioni in cui svolgere l'attività rispettino i requisiti di cui all'art. 3 e provvede al rilascio della concessione del suolo pubblico o al diniego della stessa.

4. Nel caso in cui la cessione per fini solidaristici si svolga in un'area privata aperta al pubblico, l'Ente deve presentare al Comune una comunicazione in cui dichiara le stesse informazioni previste per l'occupazione di suolo pubblico e, se l'Ente promotore dell'iniziativa non è proprietario dell'area, il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data prevista per l'evento o per il primo evento e l'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'iniziativa.

5. In caso di pluralità di iniziative da svolgere sul territorio comunale nell'arco dell'anno solare, l'Ente interessato può presentare un'unica richiesta, corredata dal calendario delle iniziative medesime.

6. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga alle presenti disposizioni, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale, fatto salvo quanto disposto in tema di raccolte pubbliche occasionali di fondi dalle diverse discipline fiscali applicabili ai soggetti associativi indicati nel precedente art. 1. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 5 – Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

1. Il Comune verifica, tramite la Polizia Locale, che il posizionamento dell'attività su area pubblica sia realizzato in modo da:

- non costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere o ostacolare la vista della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista le installazioni pubblicitarie e le insegne regolarmente autorizzate dal Comune;
- non occludere alla vista le vetrine degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio;
- garantire gli accessi alle civiche abitazioni e ai passi carrabili.

2. Per lo svolgimento dell'attività, è ammesso l'uso di insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa raccolta fondi. Non è ammesso pubblicizzare l'iniziativa nelle forme e con le modalità utilizzate professionalmente dalle imprese commerciali (p. es. con insegne luminose, pubblicità dei prodotti ceduti, ecc.)

3. Per tutta la durata dell'iniziativa, deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le indicazioni dell'ente promotore, lo scopo della raccolta fondi, la dizione di "offerta libera, eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

4. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

5. L'Ente organizzatore è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nel regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del Cosap, nonché a quanto indicato nella concessione temporanea di suolo pubblico.

Art. 6 – Occasionalità delle attività

1. Il Comune concede l'area pubblica per lo svolgimento dell'attività, a condizione che la stessa sia svolta saltuariamente e non ripetitivamente con la stessa merce.

2. La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 (due) giorni, per un massimo di 6 (sei) iniziative all'anno in capo allo stesso soggetto, tranne nel caso di raccolta fondi per emergenze a seguito di eventi calamitosi straordinari o per sostenere di campagne di solidarietà organizzate a livello nazionale e/o regionale.

3. Il numero massimo di iniziative sul territorio è fissato in 100 (cento) all'anno, non più di 5 (cinque) da svolgersi contemporaneamente.

Art. 7 – Limiti di esercizio dell'attività

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di inquinamento acustico e di quelle contenute nel regolamento comunale acustico. Inoltre, deve essere rispettata, per quanto applicabile, la vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi, urbanistica ed igienico-sanitaria.

2. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti, nonché far uso di amplificatori o richiami sonori.

3. Qualora per l'allestimento della postazione vengano realizzati collegamenti elettrici e/o idraulici, essi dovranno garantire la sicurezza degli operatori addetti e del pubblico.

Art. 8 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza aver ottenuto dal Comune il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- di aree eccedenti la superficie concessa;
- che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima

Art. 8 – Vigilanza, controllo e sanzioni

1. L'attività di vigilanza e controllo delle attività disciplinate dal presente piano, è esercitata dal Comune, tramite la Polizia Locale, che applica le sanzioni e ne introita i proventi.

2. Le violazioni accertate comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro, in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), oltre ad eventuali sanzioni stabilite dall'art. 10, commi 4 e 5, del vigente codice della strada.

Art. 9 – Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente piano, si rinvia al regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del Cosap ed alle vigenti normative statali e regionali in materia.